

COMUNE DI  
MONTALDO TORINESE  
Pr o vincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**  
**DI**  
**ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

## INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2 PROCEDURA DI APPROVAZIONE	pag. 5
ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	pag. 5
ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 6
ART. 5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	pag. 6
ART. 6 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	pag. 6
ART. 7 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI	pag. 7
ART. 8 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 8
ART. 9 TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI – NUOVA AUTORIZZAZIONE	pag. 9
ART. 10 SUBINGRESSO	pag. 9
ART. 11 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ SU RICHIESTA DELL'OPERATORE	pag. 10
ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	pag. 10
ART. 13 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 10
ART. 14 ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE	pag. 11
ART. 15 ORARI	pag. 11
ART. 16 VIGILANZA	pag. 12
ART. 17 SANZIONI	pag. 12
ART. 18 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	pag. 12

ALLEGATO A)

pag. 12

IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE  
ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI  
USATI E DEGLI ADDETTI

pag. 14

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO GLI  
OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON  
RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E  
SUI DECEDUTI

pag. 18

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO

pag. 19

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

pag. 19

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività professionale di acconciatore in conformità alle norme della Legge 161/63 e s.m.i. e della Legge 174/2005 e disciplina l'attività professionale di estetista secondo la legge 4.01.90 n. 1 e la Legge Regionale 9.12.92 n. 54.

L'attività professionale di **acconciatore** ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare. Si possono altresì svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di **estetista** ai sensi delle norme vigenti comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato alla legge 4.1.90 n. 1 e secondo quanto previsto al punto 1 art. 10 medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 713/11.10.86. Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.

Si intendono per centri per la valorizzazione del corpo e della figura le palestre e i centri di dimagrimento e in genere i centri di servizi che operano senza utilizzo di tecniche manuali o di apparecchi elettromeccanici di cui al punto 1 articolo 10 della legge 4/1/1990 n.1, ma soltanto con attrezzature ginniche, corsi di corretta educazione alimentare e simili.

Si intende per "solarium" un gabinetto predisposto esclusivamente per l'esposizione di viso e corpo ai raggi U.V.A. a scopo estetico, senza finalità terapeutiche.

Si intende per tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

Si intende per piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

**L'attività di "solarium"** è regolamentata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.78 del 4 novembre 1999 e dal relativo regolamento regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/R del 7-04-03, che sono parte integrante del presente regolamento.

**Gli addetti all'attività di "solarium"** di cui al comma precedente devono essere in possesso di adeguata preparazione tecnica conseguita mediante la frequenza di specifici corsi riconosciuti.

In carenza di tale titolo gli addetti all'attività di "solarium" devono possedere la qualificazione professionale di estetista, tenuto conto che le lampade abbronzanti rientrano tra gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge n.1 del 4-01-90.

**Le attività di "tatuaggio" e di "piercing"** possono svolgersi con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 22-05-2003, che è parte integrante del presente regolamento, previa valutazione delle condizioni igieniche da parte della competente S.C.Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL a seguito di notifica presentata dal legale rappresentante della struttura.

## ART. 2 PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa approvazione degli enti previsti dalla normativa vigente.

## ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purchè il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio dell'acconciatore.

Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionali presso enti, istituti, ospedali, alberghi, piscine, palestre ed altri simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa. I locali destinati al servizio devono tuttavia essere dichiarati conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti.

E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione.

Gli acconciatori nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente oltre che per l'esercizio della normale attività anche per l'esclusivo svolgimento di prestazioni di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 comma 2 della L. 1/90.

Per l'effettuazione dei trattamenti dei servizi di cui all'art. 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa purchè in possesso dei requisiti previsti per legge.

A tal fine dette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste per legge.

Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

Le attività di cui al presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa ed al rispetto dei requisiti previsti per legge.

#### ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale non viene suddiviso in zone e pertanto le attività oggetto del presente Regolamento non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima (art. 10 – comma 2° - D.L. 31.01.2007, n. 7).

#### ART. 5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio entro 60 gg. dalla presentazione della domanda regolare e completa, sentito il parere della Commissione comunale e previo accertamento di ognuno dei requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e seguenti.

#### ART. 6 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

La richiesta di autorizzazione d'esercizio e contestualmente sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici utilizzati, deve essere inoltrata al Sindaco in carta bollata e deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda se diverso dal titolare, con il codice fiscale e/o la partita IVA e, se necessario, l'atto costitutivo della Società.
- 2) La descrizione dell'attività.
- 3) La precisa ubicazione dell'esercizio.
- 4) Atto costitutivo della Società, se necessario.

Alla domanda va allegato:

- a) certificato della Commissione provinciale dell'artigianato relativo alla qualifica professionale;

- b) certificato d'iscrizione all'albo artigiani per le aziende previste dalla Legge 443/85;
- c) indicazione del direttore d'azienda per le aziende diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;
- d) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 con indicata superficie totale, altezze, verifica dei rapporti aeranti ed illuminanti, destinazione d'uso di ciascun locale facente parte dell'esercizio, disposizione spaziale degli impianti e delle attrezzature, compresi i lavelli, datata e firmata dal richiedente e/o da un tecnico abilitato.
- e) copia dichiarazioni di conformità impianti termico ed elettrico rilasciate dall'impresa installatrice ai sensi della Legge 46/90.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

## ART. 7 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è rilasciata dal Comune previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo previsto dalla legge 443/85 (impresa artigiana); per le imprese societarie è richiesto il requisito della regolare costituzione della società e dall'avvenuta iscrizione nel registro ditte della C.C.I.A.A.;
- b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti come da allegato a) al presente regolamento;
- c) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere: in caso di impresa individuale in capo al richiedente, o in caso di impresa gestita in forma societaria dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla L. 443/85; o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85.
- d) della compatibilità urbanistica della attività con la destinazione d'uso dei locali in cui verrà esercitata;

Nel caso di imprese societarie con esercizio congiunto per più attività tra quelle indicate agli artt. 1 e 2, la qualificazione professionale per ciascuna delle attività deve essere posseduta da almeno uno dei soci.

Qualora, a seguito di recesso o esclusione, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività.

Nessuna persona fisica può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di un'autorizzazione.

## ART. 8 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- **Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi aventi la medesima tipologia, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente. E' richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.**

## ART. 9 TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI – NUOVA AUTORIZZAZIONE

Le aziende operanti che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente restituire l'autorizzazione in essere, per l'ottenimento del rilascio di nuova autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.

## Art. 10 SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetica, è subordinato ad un'istanza di intestazione dell'autorizzazione in capo al soggetto richiedente, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti soggettivi e igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista. Il subentrante può iniziare l'attività anche in pendenza dell'ottenimento del parere favorevole da parte del Servizio di Igiene Pubblica, sapendo però che l'autorizzazione definitiva verrà rilasciata solo se la pratica con l'ASL avrà esito favorevole.

Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda, o gestori della stessa, nel rispetto delle normative vigenti, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio anche se privi dei requisiti, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, o il tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'attività venga svolta da persone in possesso della relativa qualifica professionale.

La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione.



Decorsi il quinquennio o il compimento della maggiore età per i figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi.

#### ART. 11 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ SU RICHIESTA DELL'OPERATORE

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio.

Tale sospensione può essere autorizzata fino a tre mesi prorogabili per ulteriori tre mesi per motivi di necessità o per altri gravi motivi da documentare in ogni caso.

#### ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

#### ART. 13 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 15 gg. qualora venga accertato che l'esercizio non osservi le prescrizioni dettate dal regolamento o effettui senza giustificato motivi interruzioni giornaliere dell'attività.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi della persona autorizzata;
- b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese senza autorizzazione da parte comunale.

L'autorizzazione è altresì revocata quando l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno. In tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

#### ART. 14 ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

Nei locali di esercizio è fatto obbligo di esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Occorre altresì esporre qualunque altro atto o avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

## ART. 15 ORARI

Gli orari di apertura e chiusura per le attività di acconciatore ed estetista sono fissati secondo i seguenti criteri:

- orario massimo di apertura settimanale (da lunedì a sabato) di 55 ore, all'interno della fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, a libera scelta dell'operatore;
- chiusura totale obbligatoria domenica e un giorno o due mezze giornate a scelta dell'operatore.

Oltre l'orario di chiusura è consentita esclusivamente l'ultimazione delle prestazioni iniziate.

Fermo restando il limite massimo di apertura settimanale è concessa la facoltà agli operatori del settore, su specifica richiesta, di posticipare alle ore 22.00 l'orario di chiusura serale.

Le attività di estetica, esercitate presso gli esercizi di acconciatura, osservano gli stessi orari delle attività presso cui operano.

Le attività di estetica esercitate presso palestre e/o centri sportivi non devono superare l'orario massimo di apertura settimanale di 55 ore.

Le attività di estetica svolte all'interno di servizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici osservano gli stessi orari delle attività presso cui operano.

Nei casi di compresenza in un unico locale o in locali con ingresso comune di attività di acconciatore uomo e donna ed estetista, i titolari devono scegliere un unico tipo di orario.

Ogni esercente deve esporre al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura, nonché il giorno della chiusura infrasettimanale.

Ogni variazione dovrà essere resa nota al pubblico tramite la stessa modalità con un anticipo di almeno 15 giorni.

L'orario ed ogni sua variazione dovranno essere preventivamente comunicati in Comune.

L'apertura in occasione delle festività infrasettimanali per tutte le attività è così disciplinata:

- per tutte le festività civili e religiose chiusura completa;
- è concessa la deroga alla chiusura obbligatoria infrasettimanale qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

## ART. 16 VIGILANZA

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Collina Torinese, e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di acconciatore ed estetista.

## ART. 17 SANZIONI

L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 689/24.11.81; per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza di requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla L. 1/90 e L.R. 54/92.

Il responsabile del servizio può adottare le seguenti sanzioni accessorie:

- 1) richiamo e/o diffida;
- 2) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 gg.;
- 3) revoca dell'autorizzazione.

## ART. 18 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.12.1970, n. 1142 viene istituita una commissione consultiva comunale così composta:

- Sindaco o un suo delegato – PRESIDENTE
- Tre rappresentanti della categoria artigianale acconciatori
- Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
- Per gli estetisti: due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o su loro delega dalle Associazioni provinciali
- Rappresentante della polizia Municipale dell'Unione Collina Torinese

La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del settore amministrativo. La commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica per la durata del suo mandato. I componenti possono essere sostituiti a seguito di:

- dimissione, morte, o per decadenza nel caso in cui non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

La riunione della commissione è valida con la presenza di un terzo dei componenti esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

- redazione del regolamento e sue modifiche, esclusa la prima stesura;
- alle domanda di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi ??????????
- per ogni questione riguardante le problematiche relative al settore.

La commissione delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ALLEGATO A)

**Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti**

1 - I requisiti igienici e sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e dei locali in cui vengono esercitate le attività didattiche previste dall'articolo 3 sono accertati dalla S.C. di Igiene e Sanità Pubblica.

2 - Per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc):

a) acconciatori: mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro in aggiunta primo. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio

b) estetisti: mq 14 per un solo posto di lavoro, mq 6 per ogni posto di lavoro in aggiunta al primo.

3 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

a) altezza non inferiore a metri 3, salva deroga concessa a richiesta dell'interessato dal competente Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL; tale deroga non può comunque essere concessa per altezze dei locali inferiori a metri 2,70.

Sono ammesse altezze interne inferiori a metri 2,70 con minimo inderogabile di cm. 240 in locali, qualora gli stessi siano oggetto di ristrutturazione o cambio d'uso senza interventi sugli orizzontamenti.????????????????

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. Nel caso in cui l'illuminazione naturale sia insufficiente soprattutto sui piani di lavoro sarà indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, art.10).

c) presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

d) servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio e/o in comune con altre attività, sempre che siano autorizzati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle in grès e comunque perfettamente solide e impermeabili; pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi servizi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di cui al presente regolamento, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

e) impianti elettrici e termoidraulici eseguiti nel rispetto della vigente normativa (legge 5/3/1990 n.46).

4 - Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75 per cento nell'aria ambiente
- presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora
- rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti
- impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5 - Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili

con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti. Le pareti possono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico.

6 - Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL devono essere installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente di metri 0,30 dai bordi del lavabo.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

7 - I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

8 - Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

9 - Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/3/1956 n. 303 art.18).

10 - Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

11 - Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

12 - Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori). Dovrà inoltre essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

13 - Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

14 - Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

15 - Al titolare dell'autorizzazione o comunque dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a – l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente

b – il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza

c – prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

d – nelle attività che prevedono un contatto fisico diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento

e – per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura

f – le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite

g – tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio

h – gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione

i – in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico

l – dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50 per cento o con altri appositi idonei preparati disinfettanti

m – le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio

n – il talco può essere sparso esclusivamente con uso di polverizzatore. E' proibito spargere il talco con l'uso di piumini

o – le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia Ed essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso

p – i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente

q – il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mC/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa

r – durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere

s – gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tale caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la coramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t – gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi

16 - Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a segnalare all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. anche eventuali danni a propri dipendenti derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici (D.P.R. 1124/1965).

17 - Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967 n.977.

18 - Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista e simili sono equiparate a quelle derivanti da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art.14 comma 2 punto B della L.R. 26/3/1990 n.13 assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art.14 purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta legge regionale. Qualora detti scarichi recapitino in pubblica fognatura essi dovranno rispettare il Regolamento emanato dal Comune o dall'Ente che per esso gestisce l'impianto di depurazione della pubblica fognatura.



### **Requisiti igienici per le attività svolte presso gli ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti**

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento ed alle norme dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

### **Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

#### **locali:**

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato A per quanto attiene a pavimento, pareti, lavandino e tazza.

#### **Impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:**

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica, smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo almeno mt 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile muniti di coperchio con apertura a pedale e

conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato A devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza verrà a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

### **Altre disposizioni igienico sanitarie**

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL potrà prescrivere sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni ritenuti opportuni, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità.